

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2706</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **POSTAL** e **SPERANZA**

*Presentata il 4 febbraio 1974*

### Nuove norme per la disciplina della professione di accompagnatore turistico e di interprete

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Sono trascorsi oltre 25 anni da quando, finita la guerra, sono state riaperte le frontiere al turismo internazionale, che con il suo crescente sviluppo ha mutato radicalmente la fisionomia del nostro paese, verso il quale gli stranieri affluiscono sempre più numerosi, attratti dalle bellezze naturali, dall'arte incomparabile e dalla storia millenaria.

Eppure l'attività degli accompagnatori turistici, che sono i veri operatori in questo importantissimo settore, è ancora disciplinata da norme antiquate, contenute negli articoli 234 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e nel regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 convertito in legge il 17 giugno 1937, n. 1249.

Tali norme che con un termine non appropriato, denominano l'accompagnatore turistico come « corriere » (cioè, come era in passato, l'incaricato al recapito di documenti viaggiante con la corriera insieme a passeggeri privati, affidati o meno alle sue cure) prevedono l'istituzione in ogni provincia, a cura delle prefetture, di appositi ruoli, da sottoporre a revisione annuale, in cui sono iscritti, previo esame, i « corrieri », le guide e gli interpreti, che devono essere muniti di regolare licenza del questore e possono esercitare la pro-

pria attività nell'ambito della provincia, anche se il viaggio deve compiersi attraverso tutto il territorio nazionale.

Va sottolineato che dette disposizioni, se possono ritenersi tutt'ora valide per le guide, non sono più rispondenti alle odierne esigenze del turismo, fatto non più di gite domenicali o di gruppi di dopolavoristi desiderosi di trascorrere in qualche località turistica il Ferragosto, ma di una colossale attività che interessa italiani e stranieri e che, con il suo apporto di circa mille miliardi all'anno in valuta pregiata, contribuisce notevolmente al risanamento dell'economia nazionale e a rafforzare la posizione della nostra moneta. E gli accompagnatori che rendono pertanto operante questa attività, nell'espletamento della propria professione, non possono essere più vincolati a limiti territoriali la cui osservanza paralizzerebbe il turismo a lunga distanza, che rappresenta la componente principale di tutto il movimento turistico.

Difatti ancora oggi si verifica, specie in alcune zone del centro-sud, che tutori dell'ordine, intervenendo su richiesta di elementi locali, fermano autobus di turisti, multano gli accompagnatori, italiani o stranieri, non muniti di documento rilasciato ai sensi delle leggi in vigore e fanno obbligo di reclutare le guide locali, anche se non sono previste visite in città, trattandosi di viaggi di trasferimento. Tut-

to ciò provocando sfiducia nei turisti e panico negli operatori turistici stranieri, che poi decidono di dirottare altrove il loro traffico.

L'assurdità della cennata situazione è ancora più evidente quando si pensa che, a norma dell'articolo 13 del su menzionato regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, le disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di accompagnatore non si applicano ai « corrieri » provenienti dall'estero (non i corrieri stranieri), per i quali si richiede soltanto una autorizzazione dell'autorità consolare italiana del paese di provenienza.

Gli accompagnatori turistici sono invece considerati abusivi, e questo non già perché essi non abbiano chiesto la prescritta licenza (che anzi richieste in tal senso sono state avanzate in varie parti), ma perché in nessuna provincia (a quanto è dato conoscere) sono finora stati istituiti i ruoli per il rilascio della licenza.

In considerazione di quanto sopra esposto si rende necessaria ed urgente una modifica delle norme attualmente in vigore con una disciplina legislativa più rispondente alle esigenze attuali del turismo ed in particolare per la categoria degli accompagnatori turistici.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si enuncia la nuova denominazione della categoria e si afferma il carattere nazionale ed internazionale della sua professione.

Con gli articoli 2, 3, 5, 7 e 9 si afferma la competenza in materia degli assessorati regionali per il turismo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972, riguardante le nuove attribuzioni all'Ente regione in materia di turismo.

Con l'articolo 10 per la prima volta si pone la base di una disposizione legislativa che considera rapporti con la CEE in materia di turismo in previsione di un futuro direttivo del consiglio comunitario simile a quello del 12 gennaio 1967 articolo 5 relativo alla professione di interprete.

Con la norma transitoria di cui all'articolo 11 si pone la sanatoria ad una situazione inconcepibile che si protrae dalla fine della guerra ai danni di una categoria di professionisti, che altamente contribuiscono al prestigio ed alla economia nazionale.

Pertanto onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la presente proposta di legge confidando in un vostro benevolo e sollecito consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 234 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 635 sono sostituite dalle seguenti:

« *d*) Sono " accompagnatori turistici " coloro che per professione accompagnano comitive, famiglie o persone singole, di ogni nazionalità, nei viaggi attraverso il territorio nazionale o estero.

*e*) Sono " interpreti " coloro che per mestiere prestano l'opera propria per la traduzione orale delle lingue straniere nell'assistenza ai turisti ».

A tutti gli effetti di legge la denominazione « corrieri » è sostituita con quella di « accompagnatori turistici ».

### ART. 2.

La concessione della licenza per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico e di interprete è subordinata all'esito favorevole di una prova di accertamento delle capacità tecniche, da sostenersi dinanzi ad una commissione, nominata dall'assessorato regionale per il turismo e composta da:

- 1) un rappresentante dell'assessorato regionale al turismo con funzioni di presidente;
- 2) un rappresentante anziano dell'associazione di categoria, avente non meno di 10 anni di esercizio professionale, da designare dall'associazione medesima;
- 3) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- 4) un docente per le lingue estere designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- 5) un rappresentante del Ministero del turismo quale segretario.

### ART. 3.

Per gli accompagnatori turistici e gli interpreti l'esame ha luogo almeno ogni due anni, senza limite di posti, essendo i ruoli aperti.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda all'assessorato regionale per il turismo di residenza, indicando la professione che intende esercitare, le lingue sulle quali

intende sostenere l'esame, produrre i seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato penale;
- c) certificato medico attestante l'idoneità all'esercizio della professione;
- d) certificato di residenza;
- e) certificato di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;
- f) quietanza dell'avvenuto versamento presso il conto corrente della regione della somma di lire mille, quale concorso alle spese di esame.

Possono concorrere anche i sudditi di Stati stranieri con i quali esistono rapporti di reciprocità se in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

#### ART. 4.

L'esame è orale e verte:

a) per gli accompagnatori turistici su una prova di cultura generale, su nozioni di geografia politica ed economica, di legislazione doganale, di tecnica e regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, di organizzazione turistica, di lingue straniere e di elementi di diritto internazionale;

b) per gli interpreti sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato. Per entrambe le suddette categorie verrà accertata la conoscenza delle norme che ne disciplinano la professione.

#### ART. 5.

Per ogni regione l'assessorato al turismo, sentiti gli enti provinciali del turismo disporrà l'iscrizione in appositi ruoli senza limite di posti degli accompagnatori turistici e degli interpreti.

#### ART. 6.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide, accompagnatori turistici ed interpreti, spetta agli assessorati regionali per il turismo ».

ART. 7.

L'articolo 10 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« Le tariffe minime per la retribuzione delle guide, accompagnatori turistici ed interpreti sono fissate dagli assessorati regionali per il turismo sentite le richieste ed il parere delle organizzazioni di categoria, ed avranno effetto obbligatorio ».

ART. 8.

All'articolo 11 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli accompagnatori turistici e gli interpreti l'abilitazione di cui alla presente legge ha validità per tutto il territorio nazionale, e, preve convenzioni con i paesi interessati, per tutti gli Stati della CEE ».

ART. 9.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli accompagnatori turistici, provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, per i quali sarà sufficiente una attestazione dell'autorità consolare italiana del paese di provenienza, che dovranno produrre in visione agli uffici di pubblica sicurezza di frontiera ed ottenere il visto ».

ART. 10.

(*Norma transitoria*).

Tutti gli accompagnatori turistici e gli interpreti che alla data di entrata in vigore della presente legge potranno provare mediante documentazione probatoria, o attraverso attestazioni dei prefetti delle province di residenza, di aver esercitato nell'ultimo triennio con carattere di continuità ed un minimo di 120 giorni lavorativi annui, la professione, saranno iscritti di diritto nei rispettivi ruoli, ottenendo l'abilitazione di cui alla presente legge se in regola con la documentazione di rito.